



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 2**

Composta da:

Lorenzo Orilia - Presidente -  
 Milena Falaschi - Consigliere -  
 Luigi Abete - Consigliere -  
 Giuseppe Tedesco - Consigliere -  
 Annamaria Casadonte - Consigliere Rel. -

Oggetto

SERVITU'

Ud. 19/05/2021 -  
 CC

R.G.N. 7086/2019

Ca. 29269  
 Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 7086-2019 proposto da:

(omissis) e (omissis) rappresentati e  
 difesi dagli avv.ti (omissis) (omissis) (omissis) --  
 (omissis) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di  
 quest'ultimo in (omissis)

**- ricorrenti -**

**contro**

(omissis) elettivamente domiciliato in (omissis)  
 (omissis) presso lo studio dell'avv. (omissis) che lo  
 rappresenta e lo difende

**- resistente -**


avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n.197/2018  
 pubblicata il 26.07.2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  
 del 19/05/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte;

e. u. t. e. i.

**rilevato che:**

- il presente contenzioso trae origine dal ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. con il quale i sig.ri (omissis) a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di costituzione di servitù di passaggio coattiva a favore di particella edilizia facente capo a (omissis) assunta in precedente giudizio, lo convenivano in causa dinanzi al Tribunale di Trento chiedendo la determinazione dell'indennità ad essi spettante per la costituzione della medesima servitù coattiva ex art. 1053 cod. civ. e, per l'effetto, la condanna del convenuto al pagamento della stessa;
- il tribunale accoglieva le richieste degli attori e condannava il convenuto contumace al rimborso a favore degli attori delle spese processuali;
- proponeva appello il sig. (omissis) che contestava l'importo dell'indennità liquidata ai sig.ri (omissis) ex art.1053 cod.civ. e chiedeva di compensare le spese del primo grado di giudizio;
- la Corte d'appello di Trento in parziale riforma della decisione di primo grado ha disposto la compensazione delle spese di primo grado in luogo della precedente statuizione di condanna dell'appellante (omissis) , convenuto rimasto contumace nel giudizio nonché la compensazione delle spese del grado in ragione della reciproca soccombenza;
- a sostegno della decisione di compensare le spese di lite la corte territoriale ha osservato che il tribunale aveva dovuto condannare il (omissis) al pagamento dell'indennità con separato giudizio a causa di una negligenza degli appellati (omissis) che avevano ommesso di formulare una specifica domanda in tal senso;



- la cassazione della sentenza è chiesta con ricorso affidato ad un motivo, illustrato anche da memoria ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., cui resiste con controricorso il sig. (omissis) (omissis)

**considerato che:**

- con il primo e unico motivo parte ricorrente denuncia, in relazione all'art. art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. per avere la corte d'appello disposto la compensazione delle spese, tanto del primo quanto del secondo grado di giudizio, nonostante la completa soccombenza di (omissis) condannato al pagamento dell'indennità così come richiesta ed il pieno diritto di (omissis) (omissis) di azionare la pretesa all'indennità ex articolo 1053 cod. civ. in giudizio separato ed autonomo rispetto a quello nel quale la servitù era stata costituita;

-il motivo è fondato;

-in tema di spese di lite, la reciproca soccombenza va ravvisata nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e nell'eventualità di accoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, con la precisazione che, in tale ultima circostanza, è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto (cfr. Cass. 516/2020; id. 3438/2016);

-nel caso di specie non è ravvisabile alcuna ipotesi di soccombenza parziale atteso il pieno accoglimento della

domanda relativa all'indennità ex art. 1053 cod. civ. proposta dagli originari (omissis)

-nè la pronuncia impugnata ha ravvisato "gravi ed eccezionali ragioni" , non potendo annoverarsi ad essi l'iniziativa di chi agisce separatamente ed autonomamente per la determinazione dell'indennità di servitù coattiva, dopo l'accertamento e costituzione della servitù di passaggio, trattandosi di facoltà pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. 9543/2018; id.14922/2010);

-la fondatezza del motivo comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Trento, in diversa composizione che riesaminerà il gravame alla luce dei principi di diritto sopra richiamati e provvederà altresì alle spese del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Trento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2 il 19 maggio 2021.

Il Presidente

Lorenzo Orilia



**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**



oggi, 21/10/21  
IL CANCELLIERE ESPERTO  
Maria Antonia Chieco



**IL CANCELLIERE ESPERTO**  
Maria Antonia Chieco

